



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

in persona del Giudice Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA 136/2024

Nel giudizio di pensione iscritto al n. **68527** promosso da:

G. C., C.F.: OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa Parrino,

elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo avvocato sito in

Palermo, P.zza G. Amendola n. 31, giusta procura in calce al ricorso

CONTRO

Fondo Pensioni Sicilia, domiciliato in Palermo, V/le Regione Siciliana n.

2246, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Nasca n.q. di direttore generale

pro tempore,

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Udite le parti nella pubblica udienza del 28 marzo 2024, come da verbale di

udienza

FATTO e DIRITTO

Con ricorso per ottemperanza del 12 ottobre 2021 la ricorrente rappresentava

che in data 24 giugno 2019 era stata pubblicata la sentenza della Corte dei

Conti Sezione Giurisdizionale n. 490/2019 in accoglimento del ricorso

promosso dalla medesima sig.ra G. nell'ambito del giudizio iscritto al n.

65199 del registro di segreteria.

La ricorrente rappresentava che, con la sentenza n. 490/2019 alla stessa era stato riconosciuto il diritto all'adeguamento del trattamento pensionistico in godimento mediante l'applicazione, per gli anni dal 1998 al 2000, dell'art. 36 della L.R. n. 6/1997, con dichiarazione di prescrizione dei maggiori ratei maturati prima del 24 ottobre 2012 con condanna del Fondo Pensioni Sicilia al pagamento delle somme dovute per effetto della sentenza e degli emolumenti accessori dalle singole scadenze al saldo nei limiti del maggior valore.

La ricorrente lamentava dunque che, a fronte della perdurante inerzia dell'Amministrazione convenuta, con diffida a mezzo pec del 3 febbraio 2021, la stessa aveva chiesto al Fondo Pensioni Sicilia di dare esecuzione alla pronuncia della Corte dei Conti. Essendo rimasta la stessa priva di riscontro, la ricorrente ha adito questo Giudice al fine di ottenere, in accoglimento del ricorso e a spese dell'Autorità inadempiente, la nomina di un Commissario *ad acta* al fine di addivenire alla completa esecuzione del giudicato formatosi a seguito della sentenza della Corte dei Conti n. 490/2019,.

Con memoria del 21 marzo 2022 il Fondo pensioni rilevava di aver già dato parziale esecuzione alla sentenza n. 490/2019, essendo stati liquidati alla ricorrente gli arretrati a tassazione separata dovuti a titolo di differenze di perequazione ma che, per mero errore materiale, parte resistente non aveva ancora provveduto all'aggiornamento delle voci della perequazione, ma soltanto alla corresponsione degli arretrati a tassazione separata delle differenze di perequazione.

Il Fondo pensioni eccepiva che il programma informatico di indicizzazione

delle pensioni non era stato ancora aggiornato per l'anno 2022 e ciò aveva comportato un rallentamento tecnico degli operatori; pertanto, parte resistente chiedeva un rinvio dell'udienza al fine di consentire allo stesso di completare l'esecuzione della sentenza n. 490/2019 già iniziata prima della notificazione del ricorso per l'ottemperanza.

Con memoria difensiva del 13 settembre 2022 parte e resistente deduceva che con il cedolino del rateo pensionistico del mese di settembre 2022, il Fondo aveva provveduto ad aggiornare le voci della perequazione spettante alla ricorrente, rappresentando che il sistema, a causa di un problema tecnico, non aveva inserito gli arretrati dovuti a titolo di differenze di perequazione dell'anno corrente i quali sarebbero stati liquidati, unitamente a quelli a tassazione separata, con il cedolino del mese di ottobre 2022.

Il fondo rappresentava altresì il “recupero perequazione” di cui al cedolino del rateo pensionistico del mese di settembre per gli anni 2018-2022 era stato effettuato automaticamente dal sistema che aveva calcolato la corretta misura dell'indice perequativo da applicare alla nuova pensione in virtù del sistema per fasce.

Con memoria difensiva del 21 novembre 2022, parte resistente produceva in copia il cedolino del rateo pensionistico del mese di ottobre 2022, rilevando di aver provveduto al liquidare gli arretrati delle differenze di pensione dovuti alla ricorrente per effetto dell'aggiornamento della componente perequativa e rappresentava di aver provveduto ad espletare tutti gli adempimenti amministrativo-contabili necessari al soddisfacimento della pretesa creditoria della ricorrente; pertanto, il Fondo pensioni chiedeva di dichiarare la cessazione della materia del contendere e di compensare le

spese del giudizio.

Con note autorizzate del 2 dicembre 2022, parte ricorrente confermava l'avvenuto adeguamento del trattamento pensionistico con il rateo di pensione di settembre ma eccepiva che, con il cedolino di ottobre 2022, il Fondo pensioni si era limitato a liquidare gli arretrati dell'anno corrente. Pertanto, data la inottemperanza alla statuizione di diritto contenuta nella sentenza n. 490/2019, la quale aveva riconosciuto il diritto della ricorrente alla liquidazione del trattamento di pensione in godimento secondo il disposto dell'art. 36 l.r. n. 6/1997 esclusivamente per gli anni 1998, 1999 e 2000 con dichiarazione di prescrizione dei maggiori ratei maturati prima del 24 ottobre 2012, la ricorrente insisteva per la nomina del Commissario *ad acta* al fine di provvedere il luogo dell'amministrazione inadempiente a dare esecuzione alla sentenza del 24 giugno 2019, insistendo per la condanna di controparte alle spese di giudizio.

Con note del 20 gennaio 2023, parte resistente rappresentava di aver già corrisposto alla ricorrente gli arretrati a tassazione separata dovuti per gli anni pregressi a titolo di differenze di perequazione mediante il cedolino del mese di novembre 2019, con decorrenza dal 12 ottobre 2012 al 31 dicembre 2018. Il Fondo pensioni rappresentava altresì che per il periodo 2019-2020 e 2022 non erano stati liquidati arretrati a tassazione separata in quanto non spettanti in relazione al nuovo importo della pensione e che per il 2021 l'indice perequativo era pari a zero; il Fondo pensioni rappresentava che anche per l'anno 2018 il sistema aveva provveduto ad un recupero automatico motivato dell'effetto trascinamento.

Parte resistente rappresentava che, non sussistendo i presupposti per

l'erogazione di eventuali ulteriori arretrati a tassazione separata per il periodo 2019-2020 e 2022 a titolo di differenze di perequazione, nessun ulteriore adempimento doveva essere posto in essere dal Fondo pensioni Sicilia e pertanto chiedeva al Giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere essendo stata la sentenza n. 490/2019 integralmente seguita e di compensare le spese del giudizio avendo l'Ente iniziato l'esecuzione della sentenza ancor prima della notificazione del ricorso in ottemperanza.

Con note del 24 gennaio 2023, parte ricorrente confermava l'avvenuto adeguamento del trattamento pensionistico e la liquidazione degli arretrati a tassazione separata a decorrere dal mese di ottobre ma rilevava che ciò era avvenuto soltanto dopo il riconoscimento dell'errore commesso da parte resistente nonché a seguito dei ritardi e delle omissioni della stessa, rilevando altresì l'incongruità derivante dalla circostanza per cui l'aumento per il triennio 1998-2000 di poco più di 10€ di pensione aveva determinato l'annullamento della compensazione degli incrementi perequativi in misura di euro 19, 04 per il 2019 e di euro 6,98 per il 2020.

Con note autorizzate del 15 gennaio 2024, parte il ricorrente ha rilevato che il Fondo pensioni Sicilia aveva ottemperato all'esecuzione della sentenza n. 490/2019 e ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere insistendo tuttavia nella condanna al pagamento delle spese di lite.

La causa, udite le parti presenti, è stata posta in decisione all'udienza del 28 marzo 2024.

Tanto premesso, il Giudice osserva che, così come concordemente richiesto dalle parti, ricorrono i presupposti della dichiarazione di cessazione della

materia del contendere; infatti, si rammenta che la Corte di Cassazione ha affermato che: *“La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia; sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito”* (Cass. civ. 20/03/2009 n. 6909).

Nel caso odierno, la cessazione della materia del contendere è stata chiesta da parte ricorrente con note autorizzate del 15 gennaio 2024 e ribadita all'odierna udienza; è stata dimostrata l'avvenuta ottemperanza della sentenza.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Per quanto riguarda le spese legali, va seguito il principio della soccombenza virtuale; va considerato, al riguardo, che il Fondo Pensioni Sicilia ha proceduto all'ottemperanza soltanto con significativo ritardo e dopo l'instaurazione del presente giudizio. Pertanto, il Fondo Pensioni Sicilia, in persona del legale rappresentante, va condannato al pagamento -in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente- delle spese di lite, che si quantificano in euro 1.300 (milletrecento/00) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana,

disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:

-dichiara la cessazione della materia del contendere;

-condanna il Fondo Pensioni Sicilia, in persona del legale rappresentante, al pagamento -in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente- delle spese di lite, che si quantificano in euro 1.300 (milletrecento/00) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo il 28 marzo 2024

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Depositato nei modi di legge

Palermo, 28 marzo 2024

Pubblicata il 29 marzo 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)